



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 336/15/CONS

**ARCHIVIAZIONE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI CAPOLIVERI PER
LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 9
DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 28 maggio 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”* e, in particolare, l’art. 1, comma 6, *lett. b)*, n. 9;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare, l’art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l’art. 1;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Nuovo Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 569/14/CONS;

VISTA la delibera n. 165/15/CONS, del 15 aprile 2015, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per il giorno 31 maggio 2015”*;

VISTA la delibera n. 166/15/CONS, del 15 aprile 2015, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale delle regioni Liguria, veneto, toscana, marche, Umbria, Campania e puglia, indette per il giorno 31 maggio 2015”*;

VISTE le note del 20 e 21 maggio 2015 (prot.lli nn. 44286 e 44660) con le quali il Comitato regionale per le comunicazioni della Regione Toscana ha trasmesso le risultanze istruttorie del procedimento avviato nei confronti del Comune di Capoliveri



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

(Livorno) per la presunta violazione del divieto di comunicazione istituzionale, in relazione alla pubblicazione da parte del Sindaco Ruggero Barbetti, attualmente candidato al Consiglio regionale della Toscana, di alcune immagini che lo ritraggono con la fascia tricolore all'interno del proprio profilo elettorale del social network *Facebook* e nel sito www.ruggerobarbetti.it. In particolare il Comitato, ricevuta la segnalazione con cui il sig. Ugo de Carlo denunciava la presunta violazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ha accertato che il sig. Barbetti, a seguito di richiesta di controdeduzioni, ha provveduto a rimuovere le immagini oggetto di segnalazione. Il Co.re.com. ha pertanto proposto all'Autorità di procedere all'archiviazione del procedimento avviato a seguito di *“adeguamento da parte del Sindaco Barbetti”*;

ESAMINATA la documentazione istruttoria acquisita dal Comitato ed, in particolare, le memorie del 19 maggio 2015 con le quali il Sindaco del Comune di Capoliveri ha trasmesso al Comitato le proprie osservazioni in merito ai fatti contestati rilevando, in sintesi, quanto segue:

- l'Amministrazione di Capoliveri non sta svolgendo alcuna attività di comunicazione istituzionale durante la campagna elettorale in ossequio alla normativa vigente;
- le immagini postate sul proprio profilo personale del social network *Facebook* *“Ruggero Barbetti”*, sulla pagina del medesimo social network *“Ruggero Barbetti-Toscana Bene Comune”* e sulla pagina www.ruggerobarbetti.it sono state prontamente rimosse al fine di evitare una potenziale violazione all'art. 9 della legge n. 28/00 nonostante il sindaco ritenesse *“che la fattispecie de quo non possa essere disciplinata dalla summenzionata normativa, per i motivi come sopra evidenziati”*. Dalla documentazione allegata alle memorie si evince peraltro che nella brochure di propaganda elettorale realizzata dal signor Barbetti non sono presenti immagini *“con gli emblemi della carica Sindacale rivestita”*;

PRESA VISIONE della documentazione istruttoria riportante le pagine del social network ed il sito oggetto di segnalazione;

ACCERTATA la rimozione dalle citate pagine *Facebook* nonché dal sito www.ruggerobarbetti.it delle immagini che ritraggono il sig. Barbetti con la fascia sindacale;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

CONSIDERATO che il divieto sancito dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, è stato di recente ribadito anche nella circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 18 marzo 2015;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”* (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO che la pubblicazione delle foto che ritraggano il Sindaco del Comune di Capoliveri su pagine *Facebook* non istituzionali non sia riconducibile alla nozione di comunicazione istituzionale come individuata dalla legge n. 150/00;

RITENUTA pertanto la non applicabilità al caso in esame dell'art. 9 della legge n. 28/00 per difetto del requisito soggettivo in quanto le attività oggetto di segnalazione non promanano da una Pubblica amministrazione;

RITENUTO conseguentemente discostarsi parzialmente dalla proposta formulata dal Comitato regionale per le comunicazioni della Toscana in quanto non si ravvisa una ipotesi di adeguamento spontaneo non ricorrendo alcuna violazione della norma citata;

RITENUTO pertanto di procedere all'archiviazione del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi dell'art. 31 del *“Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità”*;

DELIBERA

l'archiviazione degli atti.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Capoliveri ed è trasmessa al competente Comitato regionale per le comunicazioni.

Roma, 28 maggio 2015

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Nicita

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani